

ASSOCIAZIONE
“Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia APS”

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 Luglio 2022

Il giorno 29 luglio alle ore 19.00 presso la sede posta in Moruzzo Fraz. Santa Margherita di Gruagno Via Belvedere, presso la ex Fortezza Medio Tagliamento, si è riunita l'Assemblea Straordinaria ritualmente convocata, presente il Consiglio Direttivo dell'Associazione “Cingoli e Ruote per la Storia APS” con tutti sette i membri in carica, per formalizzare gli esiti della votazione dell'Assemblea Straordinaria regolarmente convocata attraverso l'invio di e-mail a tutti i soci attivi (regolarmente iscritti) in data 21 luglio 2022 con la possibilità di esprimere il proprio voto dal giorno dell'invio e fino al 28 luglio 2022 alle ore 23.00 con il seguente ordine del giorno:

- Adozione nuovo statuto (Allegato A – “Statuto”).
- Modifica denominazione sociale.

Il Presidente dell'Associazione Sig. Mindotti Alessandro propone che la Sig.ra Lavia Eleonora svolga la funzione di segretario verbalizzante.

A tutte le e-mail inviate erano allegati: il Nuovo Statuto (Allegato A – “Statuto”) ed una Lettera di Presentazione del Presidente che illustrava le motivazioni per cui è obbligatorio adottare il nuovo statuto in quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro i termini previsti dalla legge, modificando i loro statuti “al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria” e inoltre conseguente alle indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia pervenute a seguito della trasmissione dell'istanza inviata in data 06 giugno 2021 (ns. prot. SPS-GEN-2021-18240-A) concernente l'adeguamento statutario dell'associazione che, a seguito di esamina della documentazione per la trasmigrazione dal registro regionale al RUNTS Settore APS, rilevava alcune criticità relative all'adeguamento dello Statuto. Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che “la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.” Pertanto viene proposto all'Assemblea la modifica della denominazione sociale in “Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia APS” con denominazione abbreviata “CRCS APS”.

I soci regolarmente iscritti alla data dell'invio come da Libro Soci sono 159 (centocinquanta nove) di cui aventi diritto di voto 158 (centocinquanta otto), le e-mail di votazione rientrate alla data del 28 luglio ore 23.00 sono 114 (centoquattordici) alla quale vengono sommati i voti espressi formalmente attraverso dichiarazione cartacea sottoscritta che sono 0 (zero), per un totale complessivo di 114 (centoquattordici), come da documentazione cartacea conservata agli atti. L'Assemblea vota a

maggioranza dei voti pervenuti che devono essere per Statuto in vigore i 2/3 dei soci attivi ossia pari a 105 (centocinque). Nessuno dei soci votanti ha espresso richieste di modifica degli articoli dello Statuto proposto. Uno dei soci ha votato solo per la modifica della denominazione dell'Associazione.

Il Presidente dichiara aperto lo scrutinio delle schede di votazioni pervenute.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto (Allegato A – "Statuto"), che viene approvata a maggioranza delle schede con 113 (centotredici) soci votanti. Di fatto il nuovo statuto annulla e sostituisce quello costitutivo redatto in data 16/11/2015 e registrato e seguente variazione all'Agenzia delle Entrate di Udine registrata in data 25/11/2015 con il n.6181 Serie 3. e la successiva variazione precedentemente indicata.

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata a maggioranza delle schede con 114 (centoquattordici) soci votanti.

Il Presidente incarica un proprio delegato, alla registrazione del seguente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, (Allegato A) lo Statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso agli Enti interessati entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

Alle ore 21.00 lo scrutinio ha avuto termine.

Si allega al presente verbale lo Statuto Approvato (Allegato A-Statuto) e lo scrutinio della votazione (Allegato B)

Moruzzo 29 luglio 2022

il Presidente dell'Assemblea

Alessandro Mindotti



il Segretario Verbalizzante

Eleonora Lavia



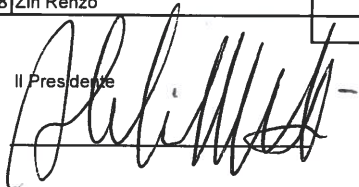


nr	Socio	Voto Denominazione	Voto Statuto
1	Agostinis Luigi	Si	Si
2	Agostino Giuseppe	Si	Si
3	Agostino Rocco	Si	Si
4	Andreutti Amorino		
5	Antonini Alessandro	Si	Si
6	Bacinello Renato	Si	Si
7	Baghin Vittorio	Si	Si
8	Baiutti Ariedo		
9	Ballancin Renato	Si	Si
10	Baroni Mario	Si	Si
11	Beltrame Benedetto	Si	Si
12	Beretta Maurizio Antonio Maria	Si	Si
13	Berti Maurizio	Si	Si
14	Biolo Cristina	Si	Si
15	Blasone Maximiliano		
16	Bordin Alberto	Si	Si
17	Bortolotto Alessandro	Si	Si
18	Bressan Enrico	Si	Si
19	Bressan Flavio	Si	Si
20	Buble Luca	Si	Si
21	Buiese Michael	Si	Si
22	Calligaro Luigino	Si	Si
23	Cancian Paolo	Si	Si
24	Cariani Paolo		
25	Carlini Marco	Si	Si
26	Castagna Giorgio	Si	Si
27	Casula Eugenio	Si	Si
28	Cattelan Gianna	Si	Si
29	Cavazzan Paolo	Si	Si
30	Cernetic Martina		
31	Cesa Francesco		
32	Cetis Boris		
33	Cheso Luca	Si	Si
34	Chiapino Anna Laura		
35	Chiarvesio Tullio		
36	Chizzola Mattia	Si	Si
37	Cimenti Flavio	Si	Si
38	Codutti Matteo		
39	Colomba Maurizio	Si	Si
40	Commessatti Luca	Si	Si
41	Cossetini Adelchi		
42	Cossetini Giuliano	Si	Si
43	De Prato Martina	Si	Si
44	De Rosa Sara	Si	Si
45	Del Bianco Roberto		
46	Del Degan Elvira	Si	Si
47	Del Do' Michele	Si	Si
48	Deserti Luigi		
49	Di Giorgio Cleis	Si	Si
50	Di Giorgio Giuliano	Si	Si
51	Di Terlizzi Raffaele	Si	Si
52	D'Odorico Jacopo	Si	Si
53	Dri Paolo	Si	Si
54	Durisotti Luca (EDF)		
55	Enzo Tersilla	Si	Si
56	Faggion Stefano		
57	Fanfani Giorgio	Si	Si
58	Fant Fabrizio	Si	Si
59	Faustini Osvaldo		
60	Ferluga Guido		
61	Floridetti Francesco		
62	Franzoi Giuseppe		
63	Franzoi Paolo		
64	Gagliardi Marco	Si	Si
65	Gagliazzo Patrizia (Bianca)	Si	Si
66	Gaier Marcello	Si	Si
67	Garbino Olivano	Si	Si
68	Garlatti Costa Giuseppe	Si	Si
69	Gensini Tobia		
70	Giannarzia Riccardo	Si	Si
71	Gioffre Giuseppe	Si	Si

72	Giordani Giorgio	Si	Si
73	Giuffredi Ivano	Si	Si
74	Granduzzi Marcello	Si	Si
75	Guidetti Roberto	Si	Si
76	Lavia Eleonora	Si	Si
77	Lazzaro Fiorello	Si	Si
78	Lazzaro Gabriele	Si	Si
79	Leghissa Michele		
80	Leo Fulvio		
81	Leonarduzzi Giordano		
82	Londero Marino	Si	Si
83	Lunari Massimo	Si	Si
84	Macor Andrea	Si	Si
85	Maran Massimiliano	Si	Si
86	Menegatti Bruno	Si	Si
87	Menegatti Giovanni	Si	Si
88	Michelotti Stefano	Si	Si
89	Migliari Marco	Si	Si
90	Milani Claudio		
91	Mindotti Alessandro	Si	Si
92	Mindotti Enrico		
93	Mindotti Francesco	Si	Si
94	Mindotti Lucia	Si	Si
95	Missio Daniele	Si	Si
96	Missio Marc		
97	Missio Maurizio	Si	Si
98	Monasso Massimo		
99	Montagna Giorgio		
100	Montico Angelo	Si	Si
101	Nicoloso Alessandro		
102	Olivi Andreina	Si	Si
103	Orlando Marco	Si	Si
104	Paravan Sergio	Si	Si
105	Parlato Mattia	Si	Si
106	Pascolini Francesco		
107	Pastorino Michele	Si	Si
108	Pauletto Luigi	Si	Si
109	Paulitti Renato	Si	Si
110	Pecile Lij		
111	Pecile Massimiliano		
112	Pertoldi Riccardo		
113	Petrizzo Ezio	Si	Si
114	Petrus Michele	Si	Si
115	Piccaro Giovanni	Si	Si
116	Pittino Gabriele	Si	Si
117	Pittolo Andrea	Si	Si
118	Pollini Walter	Si	Si
119	Prevarin Tiziano	Si	Si
120	Pujatti Corrado		
121	Pujatti Renato	Si	
122	Puppat Alejandro Daniel	Si	Si
123	Purinan Roberto	Si	Si
124	Quaino Massimiliano	Si	Si
125	Ravenna Daniele	Si	Si
126	Russo Alessandro	Si	Si
127	Sala Giampaolo	Si	Si
128	Salvalaggio Sergio	Si	Si
129	Samo Claudio	Si	Si
130	Sartori Alberto	Si	Si
131	Sbaizero Gianluca	Si	Si
132	Sostero Marco		
133	Sturlese Marco	Si	Si
134	Suligoi Patrick		
135	Tabella Saverio	Si	Si
136	Taboga Andrea		
137	Tabotta Michael	Si	Si
138	Tamos Michelangelo	Si	Si
139	Tarlao Dennis	Si	Si
140	Tommasino Redento	Si	Si
141	Tonazzi Davide	Si	Si
142	Tondolo Guido	Si	Si
143	Tonolini Gian Pietro	Si	Si

144	Tosolini Fabio	Si	Si
145	Tralli Davide		
146	Turco Mauro		
147	Turi Angelo	Si	Si
148	Turrin Lucia	Si	Si
149	Urban Omar	Si	Si
150	Vardanega Daniele	Si	Si
151	Vardanega Eder	Si	Si
152	Vignuda Franco		
153	Villa Sascha	Si	Si
154	Winkler Mattia Demetrio		
155	Zanini Alessandro		
156	Zanotto Alfeo		
157	Zappata Remo Gaetano	Si	Si
158	Zin Renzo	Si	Si
		114	113

Il Presidente



Il Segretario Verbalizzante



Moruzzo, 29/07/2022



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Moruzzo frazione Santa Margherita del Gruagno, via Belvedere, c/o Fortezza Medio Tagliamento, un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di **"Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia APS"** con denominazione abbreviata **"CRCS APS"**. L'Associazione, con delibera del consiglio direttivo, ha facoltà di variare sede sociale e legale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. Il cambio sede non comporta modifica statutaria. La sede operativa dell'Associazione viene indicata c/o l'ex caserma Sante Patussi di Tricesimo.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge il compito di promuovere e gestire attività culturali, turistiche, ricreative, di formazione, promozione sociale, assistenziali, ambientalistiche, valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e il proprio tempo libero. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività di cui all'articolo 5 del decreto:

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto 117/2017;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; In particolar modo intende promuovere, gestire e organizzare:

- Incontri conoscitivi con appassionati di collezionismo di militaria storica e veicoli militari d'epoca;

- Reperimento, ristrutturazione e mantenimento di veicoli militari di particolare significato storico, artiglierie e materiale militare vario;
- Stilare convenzioni con il Ministero della Difesa al fine di promuovere il recupero di mezzi militari e la loro valorizzazione a scopo didattico/culturale;
- Ricerca e valorizzazione di siti militari presenti sul territorio;
- Promozione, organizzazione di mostre, esposizioni tematiche, eventi statici/dinamici sia fissi che itineranti con finalità anche turistiche;
- Iniziative culturali finalizzate alla valorizzazione del materiale storico-militare;
- Incontri conoscitivi con appassionati di collezionismo d'epoca di veicoli civili in genere, materiale ferroviario, aeronautico e macchine agricole.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, a solo titolo esemplificativo, per attività culturali, musicali, centri di incontro e ricreazione, musei, biblioteche, ludoteche, strutture informative e formative di studio, compatibili con attività generali indicate, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- a) può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle suddette attività e al perseguimento delle finalità statutarie,

e nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispose, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e diffuso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale e/o altri mezzi social.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- dai lasciti, successioni e/o donazioni;
- da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico,

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo, deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV Gli Associati

Art.15 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal

Regolamento. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 60 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Diritti degli associati

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine dell'anno sociale;
- e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza

di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma tracciabile, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 20 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la

possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Non sono candidabili a membri del Consiglio Direttivo associati non in regola con il versamento delle quote associative e/o facenti parte di altre associazioni che perseguono le medesime finalità. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, il Presidente e su proposta dello stesso, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce almeno quattro volte all'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 22 Il Presidente

È eletto dal Consiglio Direttivo (Art. 21) tra i membri dello stesso eletti in assemblea. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l'Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, sino alla conclusione positiva del processo di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore.

Art. 25 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 27 Gestione delle controversie

Tutte le eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo verrà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata, su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 60 giorni dalla nomina o diversamente in occasione della prima convocazione utile.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 28 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

